

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FRANCESCO PISTOIA

per il reato di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale
(*abuso d'ufficio*)

Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 6 giugno 1992

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 maggio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pistoia per il reato di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 6 giugno 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 1992 e deferita alla Giunta il 12 giugno 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 16 luglio 1992.

Il senatore Pistoia è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 16 luglio 1992.

Il senatore Pistoia è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 323, primo e secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio) per fatto risalente al 14 agosto 1990, quando, in qualità di Sindaco del comune di Corigliano, rilasciò concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, con presunto esubero di superficie, altezza e volumetrie rispetto ai massimi previsti dagli strumenti urbanistici, su un lotto facente parte di una zona a lotti interclusi. L'addebito è di abuso d'ufficio in quanto l'atto amministrativo sarebbe stato motivato dal fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al costruttore Meligeni Pietro e al proprietario del fondo De Rosi Luigi.

Risulta dagli atti, ivi compresa la memoria presentata dal senatore Pistoia in data 1° luglio 1992, che la fattispecie si è svolta attraverso fasi alterne nel corso delle quali egli stesso, nell'incertezza della situazione giuridica e delle norme urbanistiche che dovevano essere effettivamente osservate per individuare gli indici di fabbricabilità

pertinenti al lotto di terreno oggetto della concessione edilizia, propose alla Commissione edilizia di richiedere il parere del dirigente preposto all'Ufficio tecnico del comune di Corigliano (ingegner Luzzi) sull'indice di fabbricabilità del progetto al suo esame. Solo dopo l'acquisizione di tale parere, il sindaco diede la sua approvazione al progetto in data 14 agosto 1990.

Tale circostanza può indurre a ritenere un comportamento del pubblico amministratore prudente ed imparziale e che l'atto amministrativo sia scevro da inquinamenti determinati da interessi estranei a quelli generali.

Il parere dell'ingegner Luzzi, in atti, non è però definitivo ed anzi appare affetto da sostanziale ambiguità quando, dopo aver affermato che le norme da rispettare erano quelle del piano regolatore generale (0,5 metri cubi per metro quadrato), esprime l'avviso che l'adozione di tale indice condurrebbe ad una situazione di disomogeneità rispetto alle costruzioni circostanti.

Questo porta a ritenere che dagli atti non emerge con chiarezza un'evidente ed assoluta infondatezza dell'ipotesi di reato, che sola potrebbe legittimare il sospetto di un *fumus persecutionis* da parte dell'Autorità inquirente nell'assenza di qualsiasi altro indizio in proposito. Il senatore Pistoia stesso non ha indicato nè nella memoria scritta nè nel corso della audizione dinanzi alla Giunta l'esistenza di elementi dai quali possa ricavarci che l'autorità inquirente abbia agito ed agisca con intenti persecutori nei suoi confronti.

È da rilevare tra l'altro che i fatti risalgono ad epoca nella quale il senatore Pistoia non era parlamentare e che le indagini sono state provocate da un esposto dei vicini confinanti.

Si osserva infine che l'esistenza di un *fumus persecutionis* sarebbe comunque ne-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessaria per negare l'autorizzazione a procedere anche se si ritenesse, come invero è possibile ritenere nella fattispecie, che l'operato del sindaco, ancorchè in contrasto con i criteri delle norme urbanistiche, non sia stato determinato da intenti dolosi. Tuttavia, una analisi del genere comporterebbe un giudizio di merito che non compete alla Giunta e che spetta all'autorità giudiziaria, salvo il «caso limite» della evidente insussistenza di intenti dolosi da parte dell'inquisito, con ripercussioni sull'elemento soggettivo e sulla

stessa configurabilità del reato. Ma tale insussistenza dovrebbe emergere tanto chiaramente dalle circostanze di fatto da far ritenere che il non averlo rilevato da parte dell'autorità inquirente sia stato determinato da intenti persecutori. Ma questo non è il caso di cui alla fattispecie in esame.

Per tali motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Covi, *relatore*